

Oggetto: denuncia di condotta commerciale scorretta e aggressiva della società Estesa Limited

L'Aduc, con sede in 50129 Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email [aduc@aduc.it](mailto:aduc@aduc.it); sito Internet [www.aduc.it](http://www.aduc.it). P.Iva 02149860484) in qualità di associazione per i diritti degli utenti e consumatori, a firma del suo legale rappresentante, presidente Vincenzo Donvito, denuncia ed espone quanto appreso in relazione alle pratiche commerciali scorrette e aggressive poste in essere dalla società Estesa Limited corrente in Providence, Mahe (Republic of Seychelles), Global Gateway 2478 Rue De La Perle, Registro di commercio: No. 079143, Seychelles Company Book; [support@italiaprogrammi.Net](mailto:support@italiaprogrammi.Net), proprietaria/gestore del sito internet <http://www.italia-programmi.net/>).

Estesa Limited è già stata condannata dall'AGCM con provvedimento n. 23107 del 14 dicembre 2011 in relazione alle condotte aggressive e ingannevoli poste in essere nello svolgimento della propria attività commerciale. Ad oggi, le condotte di cui al punto II, lettere b) e c), del provvedimento sanzionatorio continuano, come si può chiaramente evincere dalle centinaia di segnalazioni che quotidianamente l'Aduc riceve, che data la loro mole non si allegano alla presente segnalazione ma che sono direttamente reperibili sul sito dell'associazione all'indirizzo <http://sosonline.aduc.it/lettera/> dove vengono pubblicate tutte le lettere pervenute dagli utenti.

\*\*\*

Si profila inoltre una nuova condotta aggressiva e scorretta posta in essere da Estesa Limited, consistente nel contattare via mail i consumatori che hanno fatto accesso al sito fornendo i dati per la registrazione con la seguente email:

<----Messaggio originale:---->

Da: Italia-Programmi Service

Inviato: giovedì 1 marzo 2012 17.01

A: xxx

Oggetto: Convocazione presso **Tribunale Regionale Giudiziario**

Italia-Programmi.net

Gentile Signor xxx!

ci dispiace comunicarla che, ad oggi, non abbiamo percepito il pagamento della nostra fattura nr. xxx, ed non avendo preso in considerazione le nostre comunicazioni di solleciti tramite e-mails, lettere ed anche da parte del nostro ufficio recupero crediti, siamo costretti:

- a fissare una udienza presso **Giudice tributario tramite nostro avvocato.**

- **spese a carico Vostro per le ingiunzioni tributarie.**

Le comunichiamo che, se entro il giorno 11/03/2012 non provvederà ad effettuare il pagamento di 122,90 Euro per la Vostra iscrizione al nostro sito fatto senza dubbio da lei come dimostrato nelle precedenti comunicazioni, **Le faremo fissare dal nostro avvocato la data di udienza presso il Tribunale Regionale Giudiziario.**

Al momento della registrazione, avete fornito i seguenti dati:

Nome / Cognome: xxx

Via numcivico : xxx

cap Citta': xxx

Data di nascita:xxx

Telefono:

E-Mail: xxx

Per precauzione, al momento della registrazione, vi è stato trasmesso e salvato l'indirizzo IP. Questo appare come: xxx. In caso di indagini penali è possibile risalire

*dall'indirizzo IP per identificare il computer, per vedere il tempo di applicazioni che è stato utilizzato, tramite le autorità competenti. Poichè i dati di connessione devono essere conservati almeno 6 mesi in base al diritto attuale, l'indagine penale è promettente.*

*Per effettuare il pagamento Le preghiamo di utilizzare le seguenti coordinate bancarie tramite bonifico SEPA o bonifico internazionale europeo :*

*Beneficiario: Estesa Ltd.*

*IBAN: CY30005001400001400154795201*

*BIC-Code: HEBACY2N*

*Causale: xxx*

*Per ulteriori chiarimenti le preghiamo di contattare il nostro servizio clienti tramite e-mail o numero telefonico.*

*Cordiali saluti,*

*Il Team di Italia-Programmi.net*

*<http://www.italia-programmi.net>*

Gli utenti hanno iniziato a segnalare il ricevimento di questa mail dal 1 marzo 2012 e ad oggi le segnalazioni specifiche inviate ad Aduc superano il migliaio. La **lettera contiene una serie di informazioni false circa:**

- 1) l'**esistenza di un Tribunale regionale giudiziario**, che non esiste nell'ordinamento italiano, la cui dizione puo' vagamente assomigliare al tribunale amministrativo regionale;
- 2) la possibilita' che un avvocato incaricato dalla societa' possa **“fissare una udienza presso Giudice tributario”**. Ovviamente la magistratura tributaria non ha alcuna giurisdizione ne' competenza in materia di controversie fra privati, ne e' possibile che un avvocato possa “disporre” del tribunale fissando una udienza;
- 3) si minacciano **“spese a carico Vostro per le ingiunzioni tributarie”**
- 4) Ad avvalorare ulteriormente le paure ingenerate nel consumatore, la lettera prosegue indicando i dati con cui l'utente si e' registrato e il suo IP, volendo dimostrare che poiche' l'indirizzo dell'utente e' noto alla societa' l'ingiunzione tributaria verra' correttamente notificata;
- 5) come gia' accaduto in passato viene prospettata l'esistenza di una indagine penale a carico del consumatore che sarebbe “promettente”.

Questo il tenore delle segnalazioni che i consumatori hanno inviato ad Aduc:

*“buongiorno con la presente sono a comunicarvi che a distanza di 8 mesi italia-programmi.net mi ha mandato (oltre innumerevoli solleciti) in data odierna una mail di una prossima convocazione presso tribunale regionale giudiziario (a mie spese) se entro il 12/03/2012 non effettuo il pagamento di 122,90 euro relativa all'iscrizione fatta il 17/06/2011 . a suo tempo avevo gia' fatto sotto vostro consiglio un esposto all'antitrust e una diffida a italia-programmi.net”*  
([http://tlc.aduc.it/lettera/italia+programmi+net\\_242846.php](http://tlc.aduc.it/lettera/italia+programmi+net_242846.php))

*“aiuto che fare? parlano di un udienza, mi kiameranno al tribunale , mi faranno sapere quando”*  
([http://sosonline.aduc.it/lettera/aiuto+italia+programmi+service\\_242849.php](http://sosonline.aduc.it/lettera/aiuto+italia+programmi+service_242849.php))

*“Dicono di volermi portare in tribunale e sto iniziando ad avere paura parlano di tributi,penali etc che devo fare? aiutatemi per favore non voglio finire in tribunale”*  
([http://tlc.aduc.it/lettera/italia+programmi+net\\_242980.php](http://tlc.aduc.it/lettera/italia+programmi+net_242980.php))

Il consumatore medio e' portato a credere che ci sia un processo in corso contro di lui, che dovra' pagarsi un avvocato per difendersi, che dovra' pagare spese di ingiunzione. Dopo aver

ricevuto questa mail molti consumatori, nonostante fossero a conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'Antitrust e nonostante avessero già letto le informazioni sulla vicenda fornite da Aduc

([http://www.aduc.it/comunicato/italia+programmi+net+consigli+aduc+consumatori\\_19198.php](http://www.aduc.it/comunicato/italia+programmi+net+consigli+aduc+consumatori_19198.php)), ***impauriti hanno pagato***, nel timore di maggiori spese processuali.

Ancora, particolarmente insidioso appare il riferimento alla materia tributaria: si induce il consumatore a credere che le somme richieste siano assimilabili a tasse o tributi in modo che il consumatore possa prospettarsi che l'esito del mancato pagamento sia l'emissione di una cartella esattoriale, cui potrebbe seguire il fermo del veicolo, piuttosto che un pignoramento mobiliare o immobiliare.

\*\*\*

Tanto premesso, l'Aduc chiede all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel legittimo esercizio delle proprie attribuzioni:

A) in ordine alla ininterrotta prosecuzione delle condotte già oggetto di condanna come da provvedimento n. 23107 del 14 dicembre 2011, accertare l'inottemperanza alla delibera Agcm ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, disponendo altresì la sospensione dell'attività di impresa per il periodo massimo previsto dalla legge;

B) in ordine alle nuove condotte contestate su descritte, e considerata la particolare insidiosità del messaggio promozionale, ricorrendone i presupposti di gravità e scorrettezza, voglia l'Autorità valutare la possibilità di emettere provvedimento motivato di sospensione della pratica commerciale prima o in corso d'istruttoria, disponendo che ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile l'indirizzo IP al quale corrisponde il nome a dominio [www.italia-programmi.net](http://www.italia-programmi.net) impediscano l'accesso ai corrispondenti siti *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

- oltre a sanzionare la società responsabile, visto il mancato rispetto della normativa richiamata, i danni che presumibilmente ha cagionato ai consumatori e il conseguente ingiusto guadagno.

Firenze, 21 marzo 2012

Vincenzo Donvito  
Presidente Aduc

